



REGNO D'ITALIA

Padova, addi 10 Dicembre 1881

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI PADOVA

Rettore

N. di prot. 2446

Risposta a del
Div. N.

OGGETTO

Trasmetto a V. S. la Circolare
Ministeriale N. 61. 25 Novembre
p.p. affinché voglia uniformarsi alle
prescrizioni in essa contenute.

Il Rettore

Allegati N. 1

All. Chiarissimo Sig. Professore
Dott. Saccardo
Direttore dell'Orto Botanico

De Sica

08/00 - 000 - 2



REGNO D'ITALIA

Roma, addì 25 novembre 1881

MINISTERO

DELLA

ISTRUZIONE PUBBLICA

RAGIONERIA

Circolare N. 661

OGGETTO

Sulla rinnovazione decennale della stima dei beni mobili dello Stato, giusta l'articolo 22 del Regolamento di contabilità generale.

Il Ministero delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato) con sua circolare del 5 novembre corrente, N. 106, che si riproduce qui appresso, ricorda le disposizioni del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale per ciò che riguarda la determinazione del valore degli oggetti mobili di proprietà dello Stato, e la nuova stima da farsi al termine del corrente anno.

Io non credo necessario di aggiungere altre notizie a quelle che il mio onorevole Collega delle Finanze ha diramate colla suddodata circolare; nè di far raccomandazioni ai signori Capi di Istituti al fine che tutti i Conseggnatari con la maggior diligenza corrispondano adeguatamente alle richieste che loro vengono fatte. Per me è sufficiente garanzia di buon esito, lo zelo e l'in-

*Ai signori Capi degli Istituti e Stabilimenti
di pubblica istruzione del Regno.*

teressamento dimostrato nel passato per questo servizio dai funzionari preposti alla custodia e conservazione del materiale mobile in uso della pubblica istruzione.

Dirò soltanto che potrà omettersi la compilazione del prospetto (Mod. G) annesso alla Circolare del Ministero delle Finanze, sempre quando nel prospetto delle variazioni agli inventari per il 2° semestre del corrente anno sia indicata, nelle annotazioni, la somma degli aumenti e delle diminuzioni registrata nel prospetto in dipendenza della Circolare medesima; avvertendo di ripartire tale somma fra i vari sottoconti o categorie di beni mobili stabilite nelle precedenti istruzioni.

Per il Ministro
COSTANTINI.



Roma, addì 5 novembre 1881.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE FINANZE

Ragioneria Generale dello Stato

N. 3640
818 Div. II. Contabilità.

OGGETTO

Sulla rinnovazione decennale della stima dei beni mobili dello Stato, giusta l'articolo 22 del Regolamento di contabilità generale.

Circolare N. 106

L'articolo 22 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale prescrive, al secondo alinea, che *la stima dei beni mobili debba rifarsi ad ogni decennio, a meno che i regolamenti speciali non fissino un tempo più breve*, e siccome la compilazione generale degli inventari delle varie amministrazioni centrali e subalterne venne effettuata nel 1871, così è necessario che in quest'anno sia applicata la ricordata disposizione regolamentare, che ha molta importanza amministrativa ed economica.

E per fermo, scopo evidente di essa è di procurare che al termine di ogni periodo decennale ciascun capo d'ufficio e ciascun consegnatario portino un più minuto ed accurato esame sulle condizioni del materiale mobile affidato alla loro vigilanza o custodia, per rettificarne, oc-

Alle Amministrazioni centrali e per comunicazione alla Regia Corte dei conti, al Consiglio di Stato, e a tutti gli Uffici amministrativi e di Ragioneria del Regno.

correndo, il rispettivo valore d'inventario, e così avvicinarlo sempre più a quello venale attribuibile a ciascun oggetto, secondo le condizioni in cui si trova.

Una tale operazione però riuscirebbe molto laboriosa per l'amministrazione se i miglioramenti introdotti nell'ultimo decennio nelle varie contabilità dello Stato non l'agevolassero grandemente. Oggimai la materia degli inventari è tenuta in evidenza, da una parte nelle scritture complesse delle singole amministrazioni centrali e provinciali, che rappresentano lo stato originario e le variazioni multiformi dei vari beni, dall'altra ne' rendiconti annuali, che, per parte delle diverse amministrazioni, vengono man mano perfezionandosi; onde si può ritenere che nei conti dello Stato la consistenza effettiva del materiale mobile sia rappresentata non solo per qualità e quantità, ma ben anco a valore. Non sono poi da trascurare gli studi compiuti per determinare i differenti scopi per cui la designazione del valore è richiesta come condizione generale in tutti gli inventari, perchè siffatti studi hanno condotto a stabilire una razionale classificazione dei beni mobili in parola, la quale è rappresentata in tutti i suoi particolari nelle dette scritture e nei conti amministrativi, e poscia riassunta nei rendiconti generali consuntivi dell'amministrazione dello Stato.

Infatti nel resoconto generale del 1880 i beni mobili della Stato sono distinti in due grandi titoli; *Beni disponibili* e *Beni non disponibili*.

Ai primi, costituiti dagli oggetti di mobilio e dagli arredi provenienti dall'incameramento dell'Asse ecclesiastico e destinati ad essere venduti, non è da applicarsi la disposizione dell'articolo 22 succitato, perchè il prezzo di essi risultante dalle scritture, deve permanere quale fu stabilito in occasione delle relative consegne, salvo a in-

trodurvi le varianti che risultassero dalle operazioni di vendita o che fossero consigliate da casi speciali.

I beni *non disponibili* si trovano poi distinti nei tre gruppi seguenti:

- 1° Fondi e dotazioni amministrative;
- 2° Materiale di servizio;
- 3° Beni di utilità nazionale.

Si comprendono nel primo gruppo le dotazioni in tabacco nel Veneto, i sali, i depositi di carta pei bollettari del lotto e di quella filigranata presso l'officina cartevalori, le materie prime o lavorate nei laboratori carcerari, i materiali da costruzione negli arsenali e nelle officine, i depositi di approvvigionamento per l'esercito e per la marina, gli oggetti esistenti nei magazzini del vestiario, e quelli degli stabilimenti per la lavorazione delle pietre dure, ecc. ecc. Tutti questi materiali, anche prescindendo dalle ricognizioni a cui vengono frequentemente assoggettati per ispezioni di tratto in tratto ordinate od eseguite in occasione delle consegne e riconsegne nei cambiamenti di depositari, o appartengono alla categoria dei beni *mobili* di cui i contabili rendono annualmente conto giudiziario, ovvero sono in consegna alle varie amministrazioni con obbligo di mantenerne la consistenza mediante assegnazioni che, sia per la rinnovazione di essi, sia per la rispettiva conservazione in buono stato di servizio, vengono stanziati nel bilancio. In ogni caso essi sono perfettamente conosciuti nella quantità e nel valore; e siccome i rendimenti di conti danno ragione delle variazioni introdotte nei loro valori, così non fa mestieri applicare ad essi il succitato articolo 22 del regolamento.

Ma il medesimo non può dirsi dei materiali del secondo gruppo, essendo varie le norme colle quali sono tenuti in evidenza nelle scritture e se ne rende conto.

Quantunque il valore che viene loro attribuito in contabilità abbia un'importanza relativa, pur tuttavia è necessario che le singole amministrazioni vi portino la speciale loro attenzione, affinché, avuto riguardo ai deprezzamenti computati negli anni scorsi, allo stato in cui ora si trovano, al servizio ulteriore che potranno rendere, e tenuto pur conto delle variazioni di prezzo che, o per l'avanzamento delle industrie o per le mutate condizioni di produzione e di mercato, si vennero manifestando, possano alla fine del cadente anno stabilire sul valore del *materiale di servizio* un esame comparativo per determinare quelle varianti che saranno ravvisate necessarie al conseguimento dello scopo cui mira la disposizione già rammentata.

Le differenze risultanti da siffatto esame verranno esposte nelle colonne 12^a e 23^a, aggiunte per tale scopo allo specchio delle variazioni patrimoniali pel 1881 di cui segue il modello.

Quanto ai beni del 3^o gruppo cioè di *utilità nazionale*, è da notare che il valore ad essi attribuito non deve considerarsi che come un mezzo per riunire anco la loro consistenza sotto l'unico dominatore — *Patrimonio dello Stato* — che la legge prescrive debba tenersi nella contabilità generale. Difatti, mal potrebbesi stabilire *a priori* una qualsiasi variazione al valore di essi, dacchè nessuno ignora che i prezzi di cotesti oggetti sono, come suol dirsi, prezzi d'affezione, mutabili e variabili a seconda delle circostanze. Perciò, una volta stabilito, per lo scopo anzidetto, il valore di codesti beni, questo è da trovarsi invariato, poichè la identità contabile, più che al riscontro delle scritture vuolsi raccomandata ai prescritti cataloghi, nonchè alle discipline di custodia e di vigilanza stabilite dai regolamenti per la conservazione di questi patrii tesori. Quindi, per tali beni vano sarebbe il richie-

dere qualsiasi rinnovazione o modificazione di stima in ordine al succitato articolo 22 del regolamento.

Queste spiegazioni e disposizioni, che vennero previamente approvate dalla Corte dei conti, bastino per conciliare l'osservanza del più volte ricordato articolo 22 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato coi sistemi pratici cui qualsiasi servizio devesi uniformare affinchè riesca veramente efficace senza spreco di tempo e di danaro. Resta pertanto che tutte le amministrazioni centrali, nel comunicare ai dipendenti uffici la presente nota circolare, vi aggiungano quelle norme ulteriori che meglio conferiscano a pienamente assicurarne l'adempimento.

Il Ministro
A. MAGLIANI.

MODELLO G.
citato nella circolare del Ministero delle finanze
(Ragioneria generale dello Stato)
in data 5 novembre 1881, n. 106 di serie.

PROSPETTO

DIMOSTRANTE

IL MOVIMENTO DELLE ATTIVITÀ PATRIMONIALI

all'infuori del bilancio durante l'anno 188

INDICAZIONE delle categorie di attività	VARIAZIONI AVVENUTE													
	AUMENTI													
	Situazione al 1° gennaio 188	Chiedi per prezzo di beni venduti e prodotti negli anni avvenute	Beni acquistati			Prese di possesso		Oggetti ricevuti da altre amministrazioni		Passaggi da un consegnamento all'altro della stessa amministrazione		Rettifiche agli inventari precedenti per cause normali	Sopravvenienze varie	Altri valori per effetto delle variazioni di convenzione prescritte dall'art. 23 del Regolamento di contabilità
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

(*) In questa colonna devono essere iscritte le differenze in più fra il prezzo di acquisto e quello d'inventario (caso supponibile per le amministrazioni che hanno i prezzi fissi di convenzione). Quando invece la differenza sia in meno, dovrà essere processata alla cifra il segno (-) ed il relativo importo si dovrà sottrarre dal totale (colonna 13).

DURANTE L'ANNO 188

DIMINUZIONI

14	Rate di crediti scadute nell'anno e passate in bilancio	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Beni venduti											
	Somme anticipate sopra cessioni avvenute negli anni avventurosi												
	Somma riservata dalla vendita												
	Differenza tra la somma ricavata e il prezzo degli inventari												
	Valore degli oggetti ceduti ad altre amministrazioni												
	Parteggi da un consegnamento della stessa amministrazione												
	Rentistiche sugli inventari precedenti per anno avventuroso												
	Decorazioni e dimissioni												
	Diminuzioni di valore per effetto della nuova stima decisa dal Regolamento di contabilità												
	Totale delle diminuzioni verificatesi durante l'anno												
	Situazione al 31 dicembre 188												

Osservazioni

(1) In questa colonna devono essere iscritte le differenze in più fra il netto ricavato ed il prezzo d'inventario. Quando invece la vendita si effettua per somma superiore al prezzo d'inventario, si dovrà premettere alla cifra il segno meno (-) ed il relativo importo dovrà essere dedotto dal totale (colonna 24).